Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 54 del 6 marzo 1947

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 6 marzo 1947** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a quattro posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale dei Laboratori chimici del'e dogane e delle imposte indirette, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 ed 8 luglio 1941, n. 848, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che ha riordinato i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che approva le norme ed i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1523, concernente l'assegno mensile di prova al personale di gruppo *A* dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette assegnato alla sede di abituale residenza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945 contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1941, col quale venne indetto un concorso per esami a quattro posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, accantonando altrettanti posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; ai mutilati, agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione; nonchè a coloro che per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al precedente concorso bandito con decreto Ministeriale 30 maggio 1941.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori della età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma di laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale o diploma di ingegnere chimico ed il certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali.

Pei laureati dopo il 31 dicembre 1924 e dopo il 31 dicembre 1925, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, è richiesto inoltre il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, od il certificato di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) o ad una delle Intendenze di finanza non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopra indicato per via gerarchica.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, salvo il disposto del 2° comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

1) Tale limite di età è elevato:

a) ad anni 44 per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, e per i combattenti decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportate condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

2) Tali limiti massimi sono inoltre aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quella di cui al precedente punto 1), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti di età sono comprensivi dello aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al 2° comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste della leva.

Per comprovare le qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

Saranno ammessi al concorso con riserva quei candidati per i quali non sia intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto, sempre che essi comprovino l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

H) titoli originali di studio, indicati nel precedente art. 2, o copie di essi autenticate da un notaio;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata o la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario.

Oltre i documenti sopraindicati potranno essere esibiti:

a) qualunque altro titolo, diploma, certificato o pubblicazione che attesti le cognizioni scientifiche e tecniche dall'aspirante;

b) certificato di risultati di concorsi precedenti presso le altre pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*) e *L*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*) del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e le idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia e purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo comma.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per l'ammissione nella carriera di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità al concorso originario, indetto con decreto Ministeriale 30 maggio 1941.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà composta ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, e verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di quattro prove pratiche e scritte e una orale ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove pratiche e scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almento sette decimi nelle prove pratiche e scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

A tale prova potranno partecipare anche coloro che abbiano ottenuta l'ammissione alle prove orali di un precedente analogo concorso e comprovino mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile di non averla potuta sostenere perchè sotto le armi o perchè non poterono raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra. Ove superino detta prova essi saranno inclusi nella graduatoria del presente concorso. A tale fine la votazione complessiva è stabilita tenendo conto della media dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte del precedente concorso e del punto ottenuto nella prova orale del presente concorso.

Nella prova orale i candidati di cui al primo e secondo comma del presente articolo dovranno conseguire almeno una votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

La Commissione formerà la graduatoria dei vincitori del concorso secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti che conferiscono diritti preferenziali per la nomina agli impieghi statali.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età del candidato.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati chimici aggiunti in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Gli stessi, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi, conseguiranno la nomina a chimico aggiunto nel ruolo predetto.

Il personale in prova che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a chimico aggiunto (grado 10°), con riserva di anzianità.

Art. 15.

La nomina di coloro che ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori con una votazione non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data conferita ai vincitori del detto concorso. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione complessiva riportata intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso medesimo aventi la stessa decorrenza di nomina.

Art. 16.

A coloro che conseguono la nomina a chimico aggiunto in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in 2ª classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 10°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° gennaio 1947

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE PRATICHE E SCRITTE

1. — Una prova pratica di analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.

2. — Una prova pratica di analisi chimica quantitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.

3. — Svolgimento scritto di un tema riguardante un argomento di chimica tecnologica.

4. — Una prova scritta di traduzione dal francese in italiano ed una prova scritta di traduzione dal tedesco o dall'inglese a scelta del candidato.

PROVA ORALE

La prova orale consisterà in una discussione sulle prove pratiche e scritte.

Roma, addì 1° gennaio 1947

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1045)

Concorso per esami a cinque posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici Imposte di fabbricazione), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 42, 2 giugno 1936, n. 1172, ed 8 luglio 1941, n. 848, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che ha approvato il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che ha riordinato ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che approva le norme ed i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia almeno cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1941, col quale venne indetto un concorso per esami a cinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici delle Imposte di fabbricazione) accantonando altrettanti posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici delle Imposte di fabbricazione) riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati, agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè a coloro che per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al precedente concorso bandito con decreto Ministeriale 30 maggio 1941.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori della età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto il diploma di perito industriale capotecnico ad indirizzo specializzato per meccanici elettricisti o radio tecnici rilasciato dalla sezione industriale di un istituto tecnico governativo e il corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) o ad una delle Intendenze di finanza non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, salvo il disposto del 2° comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 33 anni, qualora oltre il titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

1) Tali limiti di età sono elevati:

a) ad anni 44 per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, e per i combattenti decorati di medaglia al valore militare, o croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi anche se amnistiati.

2) Tali limiti massimi sono inoltre aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quella di cui al precedente punto 1) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al 2° comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia dello stato matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste della leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale e della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazioni del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, numero 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

Saranno ammessi al concorso con riserva quei candidati per i quali non sia intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto, sempre che essi comprovino l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

H) titoli originali di studio, indicati nel precedente art. 2, o copie di essi autenticate da un notaio;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data di inizio, la durata o la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*) e *L*) del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*) *F*) e *G*) del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia e purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente articolo 5, primo comma.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la ammissione nella carriera di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici Imposte di fabbricazione) senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità al concorso originario, indetto con decreto Ministeriale 30 maggio 1941.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà composta ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, è verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia.

Il Ministero si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

A tale prova potranno partecipare anche coloro che abbiano ottenuta l'ammissione alle prove orali di un precedente analogo concorso e comprovino mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile di non averla potuta sostenere perchè sotto le armi o perchè non poterono raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra. Ove superino detta prova essi saranno inclusi nella graduatoria del presente concorso. A tale fine la votazione complessiva è stabilita tenendo conto della media dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte del precedente concorso e del punto ottenuto nella prova orale del presente concorso.

Nella prova orale i candidati di cui al 1° e 2° comma del presente articolo dovranno conseguire almeno una votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

La Commissione formerà la graduatoria dei vincitori del concorso secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti che conferiscono diritti preferenziali per la nomina agli impieghi statali.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età del candidato.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici imposte di fabbricazione).

Gli stessi, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, conseguiranno la nomina a vice procuratore nel ruolo predetto.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice procuratore (grado 11°) con riserva di anzianità.

Art. 15.

La nomina di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori con una votazione non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data conferita ai vincitori del detto concorso. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione complessiva riportata intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso medesimo aventi la stessa decorrenza di nomina.

Art. 16.

A coloro che conseguono la nomina a volontario compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° gennaio 1947

Il Ministro: Scoccimarro

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima.

1. — Principi fondamentali di economia e di diritto, con particolare riferimento alla produzione industriale.

2. — Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

3. — Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Parte seconda.

1. — Elementi di meccanica - Nozioni di statica, cinematica e dinamica dei solidi, con applicazioni.

Nozioni di idrostatica e di idrodinamica applicata ai motori idraulici.

Nozioni sui gas perfetti.

2. — Nozioni di termodinamica applicata ai motori termici

3. — Nozioni fondamentali sulla corrente elettrica - Circuiti a corrente continua. Amperometri, voltometri, wattmetr e relative inserzioni.

Materiali conduttori e relative proprietà.

4. — Nozioni fondamentali sui campi elettrici e magnetici Materiali dielettrici, materiali magnetici e relative proprietà

5. — Nozioni sulle correnti alternate - Fattore di potenza Frequenziometri e fasometri - Sistemi polifasi - Campo ro tante Ferraris.

6. — Nozioni teoriche sulla elettrolisi e sue applicazioni

7. — Elementi sulla radioattività e sulle onde elettriche Valvole termoioniche.

8. — Nozioni fondamentali pratiche sui motori, sui trasformatori e sui forni elettrici.

9. — Elementi sui pirometri elettrici ed ottici e sulla fotometria.

10. — Organi d'illuminazione elettrica.

Parte terza.

1. — Impianti di generazione e di trasformazione dell'energia elettrica - Centrali, cabine, linee di trasporto e reti di distribuzione - Perdite di energia.

2. — Impianti di illuminazione elettrica e di forza motrice Schemi relativi.

3. — Misure pratiche di potenza - Contatori elettrici e chilowatmetri, registratori - Schemi di inserzione su circuiti monofasi e trifasi.

4. — Produzione, distribuzione e misura del gas-luce.

5. — Nozioni sulle leggi e regolamenti per l'applicazione dell'imposta erariale e di quella comunale sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica, nonchè sui metodi di accertamento delle stesse imposte.

6. — Effetti fisiologici della corrente elettrica - Norme di protezione e di soccorso.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e comprenderà inoltre:

1. — Nozioni fondamentali di statistica.

2. — Elementi sulla legislazione delle imposte di fabbricazione.

3. — Una prova pratica di inserzione di uno strumento di misura o di un contatore elettrico.

4. — Traduzione dal francese o dal tedesco o dall'inglese a scelta del candidato, di un brano di giornale quotidiano.

Roma addì 1° gennaio 1947

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1046)

Concorso per esami a venti posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici delle Imposte di fabbricazione), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 ed 8 luglio 1941, n. 848, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che ha approvato il regolamento per il personale delle Imposte di fabbricazione;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che ha riordinato i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che approva le norme ed i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia almeno cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1941, col quale venne indetto un concorso per esami a venti posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici delle Imposte di fabbricazione) accantonando altrettanti posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici Imposte di fabbricazione) riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati, agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci della prigionia o dalla deportazione, nonchè a coloro che per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al precedente concorso bandito con decreto Ministeriale 29 maggio 1941.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle sud-

dette condizioni e che possedevano, alla dàta di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori della età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto il diploma di perito industriale capotecnico ad indirizzo specializzato per meccanici elettricisti o radio tecnici, rilasciato dalla sezione industriale di un istituto tecnico governativo o il corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) o ad una delle Intendenze di finanza non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopra indicato per via gerarchica.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, salvo il disposto del 2° comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 33 anni, qualora oltre il titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

1) Tali limiti di età sono elevati:

a) ad anni 44 per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, e per i combattenti decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

2) Tali limiti massimi sono inoltre aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quella di cui al precedente punto 1), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al 2° comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve ri-

sultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste della leva.

Per comprovare le qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

Saranno ammessi al concorso con riserva, quei candidati per i quali non sia intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto, sempre che essi comprovino l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

H) titoli originali di studio, indicati nel precedente art. 2, o copie di essi autenticate da un notaio;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata o la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*) e *L*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*) del precedente art. 4, un certificato, su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia e purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5 primo comma.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la ammissione nella carriera di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici Imposte di fabbricazione) senza conseguirvi la idoneità.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario, indetto con decreto Ministeriale 29 maggio 1941. L'Ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del predetto concorso sarà composta ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, e verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia.

Il Ministero si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

A tale prova potranno anche partecipare coloro che abbiano ottenuta l'ammissione alle prove orali di un precedente analogo concorso e comprovino mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile di non averla potuta sostenere perchè sotto le armi o perchè non poterono raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra. Ove superino detta prova essi saranno inclusi nella graduatoria del presente concorso. A tale fine la votazione complessiva è stabilita tenendo conto della media dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte del precedente concorso e del punto ottenuto nella prova orale del presente concorso.

Nella prova orale i candidati di cui al 1° e 2° comma del presente articolo dovranno conseguire almeno una votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

La Commissione formerà la graduatoria dei vincitori del concorso secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti che conferiscono diritti preferenziali per la nomina agli impieghi statali.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età del candidato.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici Imposte di fabbricazione).

Gli stessi, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi, conseguiranno la nomina a vice procuratore (grado 11°) nel ruolo predetto e nella stessa specializzazione.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice procuratore (grado 11°) con riserva di anzianità.

Art. 15.

La nomina di coloro che ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori con una votazione non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data conferita ai vincitori del detto concorso. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione complessiva riportata intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominativi per effetto del concorso medesimo aventi la stessa decorrenza di nomina.

Art. 16.

A coloro che conseguono la nomina a volontario compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno

lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° gennaio 1947

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. — Principî fondamentali di economia e di diritto, con particolare riferimento alla produzione industriale.

2. — Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

3. — Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Parte seconda.

— Elementi di meccanica - Nozioni di statica, cinematica e dinamica dei solidi, con applicazione.

Nozioni di idrostatica, con applicazione.

Nozioni sui gas perfetti - Leggi di Boile e di Gay-Lussac ed applicazioni.

2. — Principî di termologia, termometria e calorimetria - Variazioni di volume termiche.

Cambiamenti di stato con speciale riferimento all'evaporazione ed alla distillazione - Combustibili e potere calorifico.

3. — Nozioni sui motori idraulici, sui generatori di vapore, e sui motori termici.

4. — Nozioni di metallurgia - Ghisa, ferro, acciaio, rame, zinco, alluminio e principali loro leghe. Mercurio.

5. — Nozioni di tecnologia meccanica - Lavorazione a caldo ed a freddo dei metalli.

Parte terza.

1. — Nozioni fondamentali sugli impianti e sui processi di produzione di generi soggetti ad imposta di fabbricazione (spiriti, birra, zucchero, oli di semi, oli minerali, organi d'illuminazione, raion).

2. — Nozioni sulle disposizioni legislative e regolamentari per l'applicazione delle imposte di fabbricazione, e sull'accertamento dei prodotti da dette imposte colpiti.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, e comprenderà inoltre:

1) nozioni fondamentali di statistica;

2) nozioni fondamentali di chimica inorganica;

3) nozioni fondamentali di chimica organica, limitatamente agli idrocarburi, all'alcole metilico ed etilico, allo zucchero ed agli idrati di carbonio in genere;

4) traduzione dal francese, o dal tedesco, o dall'inglese, a scelta del candidato, di un brano di giornale quotidiano.

Roma, addì 1° gennaio 1947

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1047)

Concorso per esami a sette posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici Imposte di fabbricazione), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, ed 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che ha approvato il regolamento per il personale delle Imposte di fabbricazione;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che ha riordinato i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che approva le norme ed i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia almeno cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941, col quale venne indetto un concorso per esami ad otto posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici delle Imposte di fabbricazione), accantonando altrettanti posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1942, col quale, i posti messi come sopra a concorso vennero ridotti a sette, riservando altrettanti posti a favore dei chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici delle Imposte di fabbricazione) riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati, agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè a coloro che per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al precedente concorso, bandito con decreto Ministeriale 2 novembre 1941.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro governativo o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dal cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) o ad una delle Intendenze di finanza non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopra indicato per via gerarchica.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, salvo il disposto del 2° comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 29°.

1) Tale limite di anzianità è elevato:

a) ad anni 44 per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, e per i combattenti decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per promossi per merito di guerra;

b) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

2) Tali limiti massimi sono inoltre aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto 2) si cumula con quelli di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambi con quella di cui al precedente punto 1) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al 2° comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età,

il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia dello stato matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale e della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazione.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1496, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità i primi mediante certificato del competente comitato della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

Saranno ammessi al concorso con riserva quei candidati per i quali non sia intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto, sempre che essi comprovino l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

H) titoli originali di studio, indicati nel precedente art. 2 e copia di essi autenticata da un notaio;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*) e *L*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*) del precedente art. 4 un certificato su carta da bollo rilasciato dal comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come presentati, ad eccezione della fotografia e purchè non siano scaduti di validità, ai termini del precedente art. 5, primo comma.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per l'ammissione nella carriera di gruppo *C* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici Imposte di fabbricazione) senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità al concorso originario, indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1941.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà composta ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, e verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia.

Il Ministero si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

A tale prova potranno partecipare anche coloro che abbiano ottenuta l'ammissione alle prove orali di un precedente analogo concorso e comprovino mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile di non averla potuta sostenere perchè sotto le armi o perchè non poterono raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra. Ove superino detta prova essi saranno inclusi nella graduatoria del presente concorso. A tale fine la votazione complessiva è stabilita tenendo conto della media dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte del precedente concorso e del punto ottenuto nella prova orale del presente concorso.

Nella prova orale i candidati di cui al 1° e 2° comma del presente articolo dovranno conseguire almeno una votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

La Commissione formerà la graduatoria dei vincitori del concorso secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti che conferiscono diritti preferenziali per la nomina agli impieghi statali.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età del candidato.

Le qualifiche acquistate in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali aggiunti in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici Imposte di fabbricazione).

Gli stessi se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi, conseguiranno la nomina ad ufficiale aggiunto (grado 12°) nel ruolo predetto e nella stessa specializzazione

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad ufficiale aggiunto (grado 12°) con riserva di anzianità.

Art. 15.

La nomina di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori con una votazione non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data conferita ai vincitori del detto concorso. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione complessiva riportata intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominativi per effetto del concorso medesimo aventi la stessa decorrenza di nomina.

Art. 16.

A coloro che conseguono la nomina ad ufficiale aggiunto in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in 2ª classe, per raggiungere la residenza che verrà a loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 12°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° gennaio 1947

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

Lingua italiana (componimento).

Parte seconda.

1. — Risoluzione di un problema elementare di elettrotecnica.

2. — Schema di inserzione di una macchina elettrica o di uno strumento di misura (amperometro, voltmetro, wattmetro o contatore).

PROVE ORALI

Parte prima.

1. — Aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

2. — Nozioni elementari di geometria piana, fino e compresi i poligoni simili.

3. — Nozioni elementari di geometria solida (superfici e volumi del parallelepipedo, del prisma, del cilindro, del cono, della sfera).

Parte seconda.

1. — Nozioni di meccanica elementare (Forze - Moto uniforme, rettilineo e circolare - Caduta dei gravi nel vuoto - Macchine semplici e leggi relative).

2. — Cenni di termofisica elementare (Termometri - Dilatazione termica - Quantità di calore - Cambiamenti di stato - Equivalente meccanico della caloria - Combustibili e loro potere calorifico).

3. — Nozioni di elettrofisica (Corrente elettrica - Circuito elettrico - Resistenza - Legge di Ohm - Collegamenti in serie ed in parallelo - Lavoro della corrente elettrica - Legge di Joule - Magneti permanenti ed elettromagnetici - Induzione elettromagnetica - Correnti indotte - Autoinduzione - Correnti alternate - Correnti polifasi Unità di misura).

Parte terza.

1. — Nozioni generali sulle macchine e sugli impianti elettrici:

a) alternatori - dinamo - trasformatori - motori a corrente continua ed alternata, sincroni ed asincroni;

b) impianti di generazione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica,

c) impianti di illuminazione e di forza motrice, schemi relativi;

d) amperometro, voltmetro, wattmetro, contatore - loro inserzione e lettura in un circuito elettrico (prova pratica).

2. — Produzione e distribuzione del gas.

Parte quarta.

1. — Diritti e doveri del pubblico impiegato.

2. — Nozioni elementari di statistica.

3. — Disposizioni principali della legge d'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica e di quella sulla fabbricazione degli organi illuminanti.

E' in facoltà del candidato di sostenere una prova di dattilografia, e di tradurre oralmente dal francese un breve brano di letteratura varia.

Roma, addì 1° gennaio 1947

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1048)

Concorso per esami a nove posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici Imposte di fabbricazione), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 ed 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che ha approvato il regolamento per il personale delle Imposte di fabbricazione;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che ha riordinato i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1941, n. 892, che approva le norme ed i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia almeno 5 anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941, col quale venne indetto un concorso per esami a dieci posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici delle Imposte di fabbricazione), accantonando altrettanti posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1942, col quale, i posti messi come sopra a concorso vennero ridotti a nove, riservando altrettanti posti a favore dei chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a nove posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici delle Imposte di fabbricazione) riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati, agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè a coloro che per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al precedente concorso, bandito con decreto Ministeriale 2 novembre 1941.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) o ad una delle Intendenze di finanza non oltre il termine perentorio di giorni 60 da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopra indicato per via gerarchica.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato debitamente legalizzato:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, salvo il disposto del 2° comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 29°.

1) Tale limite di anzianità è elevato:

a) ad anni 44 per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, e per i combattenti decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

2) Tali limiti massimi sono inoltre aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto 2) si cumula con quelli di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambi con quella di cui al precedente punto 1) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti di età sono comprensivi dello aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al 2° comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Le condizioni del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia dello stato matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

Saranno ammessi al concorso con riserva quei candidati per i quali non sia intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto, sempre che essi comprovino la avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

H) titoli originali di studio, indicati nel precedente art. 2 o copia di essi autenticata da un notaio;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*) e *L*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*) del precedente art. 4 un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia e purchè non siano scaduti di validità, ai termini del precedente art. 5, primo comma.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la ammissione nella carriera di gruppo *C* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici Imposte di fabbricazione) senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità al concorso originario, indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1941.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà composta ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, e verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia.

Il Ministero si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

A tale prova potranno partecipare anche coloro che abbiano ottenuta l'ammissione alle prove orali di un precedente analogo concorso e comprovino mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile di non averla potuta sostenere perchè sotto le armi o perchè non poterono raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra. Ove superino detta prova essi saranno inclusi nella graduatoria del presente concorso. A tale fine la votazione complessiva è stabilita tenendo conto della media dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte del precedente concorso e dal punto ottenuto nella prova orale del presente concorso.

Nella prova orale i candidati di cui al 1° e 2° comma del presente articolo dovranno conseguire almeno una votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

La Commissione formerà la graduatoria dei vincitori del concorso secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti che conferiscono diritti preferenziali per la nomina agli impieghi statali.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età del candidato.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministero, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali aggiunti in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici Imposte di fabbricazione).

Gli stessi se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi, conseguiranno la nomina ad ufficiale aggiunto (grado 12°) nel ruolo predetto e nella stessa specializzazione.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad ufficiale aggiunto (grado 12°) con riserva di anzianità.

Art. 15.

La nomina di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori con una votazione non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data conferita ai vincitori del detto concorso. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione complessiva riportata intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso medesimo aventi la stessa decorrenza di nomina.

Art. 16.

A coloro che conseguono la nomina ad ufficiale aggiunto in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 12°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° gennaio 1947

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

Lingua italiana (Componimento).

Parte seconda.

1. — Risoluzione di un problema elementare di meccanica o di fisica.

2. — Disegno in scala di una parte di macchina, ricavato da uno schizzo quotato.

PROVE ORALI

Parte prima.

1. — Aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

2. — Nozioni elementari di geometria piana fino e compreso i poligoni simili.

3. — Nozioni elementari di geometria solida (superfici e volumi del parallelepipedo, del prisma, del cilindro, del cono, della sfera).

Parte seconda.

1. — Nozioni di meccanica elementare (Forze - Moto uniforme, rettilineo e circolare - Caduta dei gravi nel vuoto - Macchine semplici e leggi relative)

2. — Nozioni di termofisica elementare (Termometri - Dilatazione termica - Quantità di calore - Trasmissione del calore - Cambiamenti di stato - Distillazione - Combustibili e loro potere calorifico).

3. — Cenni elementari di elettrofisica (Corrente elettrica continua - Circuito elettrico - Resistenza - Leggi di Ohm e di Joule - Potenza ed energia).

Generalità sugli organi di illuminazione elettrica.

Parte terza.

Elementi di tecnologia meccanica:

1) lavorazione dei metalli a caldo - Fusione della ghisa, fucinatura del ferro e dell'acciaio;

2) lavorazione dei metalli a freddo - Elementi su[illegible]cipali macchine utensili ed in particolare sul torn[illegible]l trapano;

3) lavorazione del rame in lastre ed in tubi;

4) saldature.

Parte quarta.

1. — Diritti e doveri dei pubblici impiegati.

2. — Nozioni elementari di statistica.

3. — Nozioni fondamentali sul contenuto dei testi unici delle imposte di fabbricazione (spiriti, zucchero, birra, surrogati del caffè, oli di semi, organi d'illuminazione elettrica).

E' in facoltà del candidato di sostenere una prova di dattilografia, e di tradurre oralmente dal francese, un breve brano di letteratura varia.

Roma, addì 1° gennaio 1947

(1049) *Il Ministro*: SCOCCIMARRO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3105665) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 25 —